



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.26/01/2021.0030368.U

Ai rappresentanti delle OO.SS.
del Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Commissione di Garanzia – di cui all'art. 29 del D.P.R. 164/2002.

Trasmissione delibere della seduta del 27 gennaio 2021.

Si trasmettono per opportuna informativa copia delle delibere del 27 gennaio 2021 della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002 nonché il relativo verbale.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 16 dicembre 2020

Delibera n. 1

- Esaminato il ricorso presentata dall' O.S. SINAPPE con nota n. 7986/SG del 6 novembre 2017 con cui chiede che questa Commissione accerti l'illegittimità della delibera della C.A.R. Emilia – Romagna/Marche del e valuti nel merito l'illegittimità della condotta degli Istituti Penali di Parma relativamente all'organizzazione del servizio su quattro quadranti nei reparti ospedalieri;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto il P.I.R. sottoscritto presso il P.R.A.P di Bologna in data 21.7.2015;
- Visto il regolamento vigente della C.A.R di Bologna;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso con 9 voti a favore e 7 voti contrari ritenendo violato l'art.4 dell'AQN perché all'informativa inviata alle OOSS non ha fatto seguito convocazione per la riunione.

Roma, li 16 dicembre 2020

Il Presidente
Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. dott.ssa Maria CORASANITI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Mario MATANO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA	Componente di parte pubblica
Dott. Pasquale SALEMME	(SAPPE)
Sig. Leo BENEDEUCI	(OSAPP)
Sig. Calogero MARULLO	(UIL)
Dott.ssa Annalisa SANTACROCE	(SINAPPE)
Dott. Raimondo INGANNI	(CISL)
Dott. Gianluca MADONIA	(USPP)
Sig. Orlando SCOCCA	(CGIL)
Dott. Antonio GUADALUPI	(FSA - CNPP)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 16 dicembre 2020

Delibera n. 2

Esaminato il ricorso presentata dall' O.S. USPP con nota n. 946/17/P del 30.10.2017 con cui chiede che questa Commissione dichiarare la violazione dell'art. 7 D.P.R. n° 164/2002, nella parte in cui l'Amministrazione Penitenziaria non intende applicare la disposizione congiuntamente agli artt. 3 c. 1 lett. a), l. n° 836/1973 e 5, comma 3, lett. a) , l. n° 417/1978 e di conseguenza agli **effetti del computo ammettere la sommatoria dei periodi di effettiva durata dei servizi di missione interessanti la stessa giornata e per l'effetto**, annulli la nota dipartimentale n° GDAP 0299408 del 22.9.2017 e le disposizioni da essa derivanti nella parte in cui non riconoscono al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria il diritto alla sommatoria dei periodi di missione svolti nella medesima giornata anche agli effetti del computo delle indennità connesse al servizio in questione..;

Visto l'art.29 del DPR164/2002;

Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA

di rigettare il ricorso con 10 voti a favore e 3 voti contrari (oltre a 3 astenuti) per incompetenza e domanda la risoluzione della questione alla Direzione Generale del personale e delle risorse.

Roma, li 16 dicembre 2020

Il Presidente
Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali*

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA

Dott.ssa Paola TRAVAGLINI

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott.ssa Maria CORASANITI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA

Dirig. Agg. dr. Mario Matano

Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Dott. Donato CAPECE

Sig. Leo BENEDEUCI

Sig. Calogero MARULLO

Dott.ssa Annalisa SANTACROCE

Dott. Fabrizio CIUFFINI

Dott. Gianluca MADONIA

Sig. Orlando SCOCCA

Sig. Dario GRANDE

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

(SAPPE)

(OSAPP)

(UIL)

(SINAPPE)

(CISL)

(USPP)

(CGIL)

(FSA – CNPP)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 16 dicembre 2020

Delibera n. 4

- Esaminato il ricorso presentata dall' O.S. SINAPPE con nota n. 5697/S.G. del 4 agosto 2017 con cui chiede che questa Commissione accerti e dichiari l'illegittimità della condotta degli Istituti Penali di Parma in materia di rotazione del personale e di procedure di interpello;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto il P.I.R. sottoscritto presso il P.R.A.P di Bologna in data 21.7.2015;
- Visto il P.I.L. sottoscritto presso gli Istituti Penali di Parma il 6.2.2015;
- Visto il regolamento vigente della C.A.R di Bologna;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA QUANTO SEGUE

Di annullare la delibera della Car del Prap di Bologna del 4/5/2017 sul punto, considerata l'attualità dell'accordo locale che prevede la rotazione di 2 unità nel posto in questione e che dagli atti emerge che la rotazione non è avvenuta nei termini stabiliti.

Altresì la Commissione a maggioranza delibera la legittimità della delibera CAR nella parte relativa alla conformità del posto di funzione addetto ufficio educatori previsto nell'accordo sindacale a quanto previsto dall'art.5 della Legge n° 395/90.

Nel contempo la Commissione invita la Direzione a convocare le OO.SS. per disciplinare con accordo pattizio apposito la questione organizzativa legata alla soppressione o meno del posto di servizio, allo stato rimasta insoluta.

Roma, li 16 dicembre 2020

Il Presidente
Dott. Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali*

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. dott.ssa Maria CORASANITI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Mario MATANO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA	Componente di parte pubblica
Dott. Pasquale SALEMME	(SAPPE)
Sig. Leo BENEDEUCI	(OSAPP)
Sig. Calogero MARULLO	(UIL)
Dott.ssa Annalisa SANTACROCE	(SINAPPE)
Dott. Raimondo INGANNI	(CISL)
Dott. Gianluca MADONIA	(USPP)
Sig. Orlando SCOCCA	(CGIL)
Dott. Antonio GUADALUPI	(FSA - CNPP)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29

Verbale di riunione del 16 dicembre 2020

Oggi, 16 dicembre 2020, alle ore 11.50 circa ha inizio presso la Sala Riunioni del DAP la riunione della Commissione di Garanzia ex art. 29.

Presiede la riunione il Direttore del Personale e delle Risorse, Dott. Massimo PARISI, è presente il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO.

Per la Parte Pubblica sono presenti:

Gen. Mario COLETTA, Dott.ssa Paola TRAVAGLINI (in videoconferenza), Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO, Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Elena NANNI, Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria Dott.ssa Maria CORASANITI, Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria Dott. Massimo MILANA, Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria Dott. Mario MATANO, Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA (anche verbalizzante)

Sono presenti per la Parte Sindacale (in videoconferenza):

SAPPE: Dott. SALEMME

OSAPP: Sig. BENEDEUCI

UIL: Sig. MARULLO

SINAPPE: Dott.ssa SANTACROCE

USPP: Dott. MADONIA

CISL: Dott. INGANNI

CGIL: Sig. SCOCCA

FSA - CNPP: Dott. GUADALUPI



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI apre la riunione, rappresenta che oggi sono in esame 7 casi, cede alla parola alla Dott.ssa CORASANITI, la quale espone il caso n° 4 (particolarmente complicato), che vede l'O.S. SINAPPE ricorrere contro la Direzione degli Istituti Penali di Parma, caso già trattato nella seduta del 6 febbraio 2020.

La Dott.ssa CORASANITI ricorda che si rese necessario chiedere delle integrazioni all'istituto parmense, si dice pronta a descrivere ogni singolo punto con le relative controdeduzioni e le integrazioni. Esperisce un *excursus* storico della vicenda, ricorda che il PIR 2013 non ha subito modifiche, a differenza del PIL 2015; al primo punto viene invocata una lesione del PIL per mancata rotazione in due posti di servizio, la Direzione controdeduce che il posto di servizio interessato è unitario e non soggetto a rotazione programmata, per la mancata rotazione al laboratorio di panificazione, tale posto non è menzionato del PIL quindi ritiene non vi sia violazione, il SINAPPE precisa che il PIL stesso non menziona il posto di servizio solo perché sottoscritto prima dell'istituzione del laboratorio di panificazione; ritiene che l'Accordo del 24.11.2019 abbia fatto venire meno la materia del contendere.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) chiarisce che sono di suo interesse solo i punti 1 e 7, ritenendo per gli altri cessato l'interesse; evidenzia che l'unità interessata è tuttora al posto di servizio "ex Bodoni".

La Dott.ssa CORASANITI è del parere che debbano ruotare 2 unità su 3, quindi alla luce delle integrazioni e di quanto rappresentato dall'O.S. SINAPPE, crede che vi sia violazione.

Dell'art. 9, c. 1, lettera c) del PIL viene data lettura dalla Dott.ssa CORASANITI

Il Gen. COLETTA crede vi sia stata violazione.

La Dott.ssa D'ARIENZO evidenzia che l'integrazione della Direzione non è sufficiente a chiarire se la rotazione sia stata realizzata.

Il Dott. PARISI ricorda che dopo la riconosciuta non violazione, probabilmente la Direzione ha mantenuto la situazione precedente.



Ministero della Giustizia

Il Dott. MATANO ritiene vi sia stata violazione.

La Dott.ssa TRAVAGLINI concorda con la violazione come la Dott.ssa NANNI e l'Isp. Sup. DI MATTIA.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) ritiene vi sia stata violazione, il Sig. BENEDUCI (OSAPP) concorda, il Sig. MARULLO (UIL) idem, il Dott. MADONIA (USPP) concorda sulla violazione da lui ritenuta chiara e palese, tuttavia osserva che il caso risale al 2017 e chiede che si eviti lavoro inutile per casi che potrebbero essere chiusi, propone una logica di priorità anche in ordine temporale, nonché una revisione del Regolamento della Commissione di Garanzia risalente al 2010.

Il Dott. PARISI ricorda di aver già chiesto alle OO.SS. l'attualità delle questioni, il metodo è un mix fra casi più anziani e casi più recenti, rinnova l'invito alle OO.SS. a manifestare l'attualità o meno della questione; aggiunge che per rivedere il Regolamento occorrono sedute *ad hoc*.

Il Dott. INGANNI (CISL), alla luce della nuova documentazione, ravvisa violazione, così come il rappresentante dell'O.S. CGIL; il rappresentante della FSA – CNPP Dott. GUADALUPI si dice perplesso perché l'Accordo sarebbe risolutivo della questione quindi con la delibera odierna che si esprime su una richiesta di violazione di 2 anni prima, si creerebbe a suo parere un problema ulteriore, in quanto rimescolerebbe ulteriori problematiche, concorda con la violazione ma è perplesso sull'ipotesi di provocare danni causati da un Accordo mai impugnato presso la CAR; invita a riflettere sul fatto che la delibera su fatti del 2017 metterebbe in discussione l'Accordo del 2019.

Il Dott. PARISI ribadisce la difficoltà di ragionare su fatti datati che costringono ad agire su situazione in progress, quindi la Commissione rileva l'attualità della norma che prevede la rotazione di 2 unità nel posto in questione, dagli atti emerge che la rotazione non è avvenuta nei termini stabiliti, quindi si ravvisa violazione del PIL ed è pertanto da annullare la delibera della CAR sul punto.



Ministero della Giustizia

La Dott.ssa CORASANITI espone il punto 7, in particolare relativamente alla non soppressione del posto di servizio ufficio educatori lamentata dall'O.S. SINAPPE (violazione Accordo del 24.11.2016), aggiunge che la Direzione ha ritenuto opportuno mantenere il posto di servizio per motivi di sicurezza e perché fa ampliare l'orario delle attività trattamentali; ricorda che la CAR si è espressa per la non violazione.

Il Dott. PARISI osserva che la norma pattizia nel PIL invocata sia in contrasto con circolari ministeriali in particolare e con la legge in generale, il riordino prevede che il personale di Polizia Penitenziaria possa essere adibito a funzioni amministrative; cede la parola al SINAPPE per le controdeduzioni.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) riconosce lo sviluppo normativo che ha aggiornato i compiti del Corpo, tuttavia invita l'Assise a ragionare su altri fattori, primo fra i quali la necessità di recuperare personale ai compiti d'istituto, pertanto ritiene che ci sarebbe potuto essere un nuovo incontro sindacale alla luce dell'aggiornata normativa; chiede infine di inquadrare la vicenda nel periodo temporale in cui si è verificata.

Il Dott. PARISI osserva che la questione è di natura organizzativa.

Il Dott. MADONIA (USPP) concorda con il rappresentante dell'O.S. SINAPPE sulla necessità di inquadrare la vicenda nell'ottica temporale, si esprime per la violazione.

Il Dott. GUADALUPI (FSA-CNPP) esprime un forte dubbio, nel senso che non si può ignorare una forte modifica normativa, aggiunge che il ricorso del SINAPPE non lascia spazi ad interpretazione alcuna, quindi l'istituto dovrebbe restituire al servizio a turno l'unità interessata, pertanto potrebbe prospettarsi un problema anacronistico per una tematica ormai superata, dopo gli interventi avvenuti in sede di riordino.

BENEDUCI (OSAPP) dopo una lettura pedissequa della norma, al di là degli interventi in sede di riordino, ricorda che nei primi anni '90, si cercò di individuare i compiti istituzionali e quelli che non lo erano, ricorda la circolare che definiva la materia e stabiliva che non erano istituzionali i soli compiti amministrativo – contabili, quindi una discreta aliquota di



Ministero della Giustizia

personale poté chiedere il passaggio a ruoli civili; non nega che possa ritenersi una violazione, ma neppure che sono trascorsi 4 anni, quindi laddove si dovesse chiedere se vi è violazione sarebbe d'accordo solo se la delibera si traducesse in un invito alla Direzione a convocare di nuovo le OO.SS.

Il Dott. PARISI osserva che la formulazione del ricorso fa sì che il tutto venisse circoscritto alla violazione dell'art. 5; se la CAR si è espressa sulla validità non la si può che confermare, ma se prevale un aspetto organizzativo, si potrebbe accertare la violazione invitando anche la Direzione a convocare le Sigle alla luce degli avvenuti mutamenti normativi, per quanto essa possa apparire una soluzione mediana.

Per maggiori chiarimenti in materia, la Dott.ssa CORASANITI dà lettura del verbale della riunione del 24 novembre 2019.

Il Gen. COLETTA condivide le considerazioni del dott. PARISI sull'attualizzazione, rimettendo alla CAR le decisioni sulla parte organizzativa, idem il Dott. MILANA.

La Dott.ssa CORASANITI, rimanendo sulla L. 395/90, ritiene corretta la delibera della CAR, in quanto adottare per ragioni di ordine e sicurezza, quindi la direzione dovrebbe sanare il *vulnus*, dal punto di vista del merito reputa corretta la delibera CAR.

La Dott.ssa NANNI evidenzia il problema spesso frequente della carenza di motivazioni, ritiene legittima la delibera CAR.

La Dott.ssa D'ARIENZO non ravvisa violazione, anche perché non vi è stata una decisione vera e propria, aggiunge che la CAR ha probabilmente preso spunto dalla controdeduzione del direttore della C.C. di Parma.

Il Dott. MATANO ritiene la delibera corretta pur invitando le parti a stipulare un nuovo Accordo, soluzione considerata opportuna anche dal Dott. PARISI.

La Dott.ssa TRAVAGLINI aderisce alla linea di pensiero della Dott.ssa CORASANITI.



Ministero della Giustizia

L'Isp. Sup. DI MATTIA concorda con il parere della Dott.ssa D'ARIENZO.

Il SAPPE evidenzia i rischi connessi alla trattazione di casi sin troppo datati, vorrebbe richiamare precedenti delibere della Commissione di Garanzia per le quali le OO.SS. non possono essere messe da parte; concorda per una soluzione mediana quale quella proposta dal Dott. PARISI.

Il Sig. BENEDUCI (OSAPP) non ritiene sufficiente definire una mansione ai fini dell'ordine e della sicurezza dell'istituto anche perché ciò renderebbe inutile ogni confronto fra le Parti. Reputa utile rivedere il criterio determinatosi nel 2016 per stabilire se sia ancora valido, crede sia da rimettere l'intero procedimento alla Direzione per incontrare le sigle.

Il Dott. PARISI dà lettura della delibera della CAR, espressasi solo sulla violazione dell'art. 5, dal verbale non rileva segnalazioni di violazioni organizzative. Ritiene quindi la delibera valida, ma siccome la questione riveste aspetti organizzativi, si potrebbe invitare la Direzione a rivedersi sull'argomento con le Sigle sindacali.

Il Sig. MARULLO (UIL) trova difficile decidere su cose avvenute 4 anni fa, alla luce della L. 395, ravvisa violazione, propone di rilanciare la questione alla CAR oppure alla Direzione.

Il Dott. MADONIA (USPP) chiede se si è competenti a decidere su violazione di legge, pensa ad una violazione nella misura in cui si è operata una scelta di riduzione dell'organico, resta diviso fra una soluzione mediana e l'idea di sancire una soluzione risolutiva.

Il Dott. INGANNI (CISL) parla di scelta complicata, con difficoltà acuite dagli intervenuti mutamenti normativi, propende per una soluzione mediana.

Il rappresentante dell'O.S. CGIL chiede di inviare gli atti alla Direzione.



Ministero della Giustizia

Il rappresentante dell'O.S. CNPP non crede che oggi si possa restituire il tutto alla CAR da un punto di vista procedurale anche perché ravvisa una non corretta formulazione del *petitum* da parte del SINAPPE, quindi – a suo parere - la CAR poteva in prima battuta dichiararsi incompetente oppure decidere, come ha poi fatto; individua il problema nel dover stabilire se la delibera vada annullata o meno, esclude ogni possibile soluzione mediana, pertanto indica come unica strada possibile confermare la delibera della CAR, invitando comunque la Direzione ad incontrare le Sigle locali alla luce dei cambiamenti normativi sopraggiunti.

Il Dott. PARISI mette ai voti la proposta che la delibera CAR non sia da annullare, ma essendo anche questa Commissione un organo compulsivo, si potrebbe invitare la Direzione a rivedere con le OO.SS. la questione organizzativa rimasta insoluta; reclama Accordi fondati su articolati indiscutibili; quindi crede che la delibera non sia da annullare perché espressasi sull'art. 5 come richiesto dalla stessa Sigla ricorrente, invitando la Direzione a convocare le Sigle sul punto.

La Parte Pubblica concorda.

Il SAPPE, OSAPP, UIL, USPP (che ribadisce il problema dei ritardi e ravvisa violazione)

La Commissione a maggioranza delibera di annullare la delibera CAR del Provveditorato di Bologna del 4 maggio 2017 sul punto, considerata l'attualità dell'accordo locale che prevede la rotazione di due unità nel posto in questione e che dagli atti emerge che la rotazione non è avvenuta nei tempi stabiliti. Altresì la Commissione a maggioranza delibera la legittimità della delibera Car nella parte relativa alla conformità del posto di funzione "addetto ufficio educatori" previsto nell'Accordo sindacale all'art.5 della Legge n° 395/90. Nel contempo la Commissione invita la Direzione a convocare le OO.SS. per disciplinare con accordo pattizio apposito la questione organizzativa legata alla soppressione o meno del posto di servizio allo stato rimasta insoluta.

Si passa all'esame del **caso 1)** esposto dalla Dott.ssa TRAVAGLINI che vede il SINAPPE opporsi alla delibera della CAR Emilia – Romagna violazione di AQN, PIR e PIL; ricorda una delibera del 2015 che aveva



Ministero della Giustizia

ritenuto sussistente la violazione poi smentita da altra delibera nel 2017; la Direzione ducale ha controdedotto che a causa di situazione di particolare criticità si è reso necessario fronteggiare una forte carenza organica, quindi si sarebbe dovuto in alternativa revocare il congedo a coloro che erano già in ferie; definisce stringente la definizione del PIL per il quale la programmazione dei piantonamenti è tassativamente su 4 quadranti, mentre la Direzione ha programmato detti servizi su 3 quadranti.

Il Dott. PARISI senza voler minimizzare la questione, invita a riflettere su norme di carattere generale che obbediscono a precise esigenze di sicurezza e chiede al SINAPPE perché ritenga attuale la questione.

La rappresentante dell'O.S. SINAPPE ritiene una chimera i piantonamenti effettuati con turni di 6 ore, definisce questo un caso di scuola per cui chiede una definizione univoca, parla di violazione trasversale in presenza della perentorietà della norma su 4 quadranti, trova del tutto immotivata la delibera della CAR che si è autocontraddetta sullo stesso punto a distanza di 2 anni e di fatto sconfessandosi.

Il Dott. PARISI preannuncia una direttiva finalizzata ad ottenere una motivazione al termine di ogni caso discusso dalla Commissione.

La Dott.ssa TRAVAGLINI propone o una soluzione intermedia o di attenersi alla stringente previsione normativa.

La Dott.ssa D'ARIENZO rileva l'assenza di motivazioni, dalle controdeduzioni rileva che se vi è stata violazione la stessa sussiste solo per 8 giorni di emergenza (la questione ruota attorno alla parola *tassativamente*), da una lettura più attenta tuttavia, si evince che in presenza di particolari condizioni ed esigenze dettate da situazioni imprevedibili che non si potevano conoscere prima, potrebbe essere possibile passare da 4 a 3 turni, del resto al personale può essere richiesto lavoro straordinario in presenza di esigenze improvvise e gravi, pertanto la delibera è legittima.

Il Dott. PARISI evidenzia l'impossibilità di calare un Accordo in situazione di particolare gravità. Non crede che un Accordo possa prevedere l'imprevedibile.



89

89

Ministero della Giustizia

Il Dott. GUADALUPI (FSA-CNPP) dalla lettura degli atti crede che l'unica violazione che si potrebbe estrapolare è quella relativa all'obbligo della Direzione di convocare le Sigle entro le 48h; aggiunge che l'AQN offre uno strumento per la gestione di situazioni improvvise all'art. 4 c.1 lett. C) di cui dà lettura. Esclude però violazione della tassatività da parte della Direzione, si esprime sin da ora nel senso che la violazione concerne solo la mancata convocazione del tavolo entro le 48 h.

La Dott.ssa NANNI condivide la posizione della Dott.ssa D'ARIENZO, parla di bilanciamento degli interessi in gioco, aggiunge che tutto si può ricondurre per un breve periodo a richieste di straordinario, quindi la delibera è per lei legittima.

La Dott.ssa CORASANITI concorda con le osservazioni fatte, per cui a suo parere la vertenza può essere accolta solo per la violazione dell'art. 4 c. 3, mentre le esigenze eccezionali non costituiscono una violazione della tassatività.

Il Dott. MILANA non ravvisa violazioni *in toto*.

Il Gen. COLETTA concorda con il Dott. MILANA, al pari del Dott. MATANO e dell'Isp. Sup. DI MATTIA.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) si esprime per la violazione sia per i quattro quadranti sia per l'art. 4.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) concorda sulla violazione per la tassatività e sulla lamentata non convocazione delle Sigle.

Il Sig. MARULLO (UIL) si esprime su ambo le violazioni.

Il Sig. MADONIA (USPP) ritiene vi siano ambo le violazioni, sia per la tassatività sia per mancato esame con le OO.SS.

Il Dott. INGANNI (CISL) analogamente si esprime per la doppia violazione.

Il Dott. SCOCCA (CGIL) si esprime per la doppia violazione.



Ministero della Giustizia

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) evidenzia contraddittorietà in atti di un organo rispetto a se stesso in casi analoghi e chiede che si voti.

Il Dott. PARISI ritiene che si debbano acquisire le pronunce di cui parla la rappresentante dell'O.S. SINAPPE, aggiunge che tale situazione riguarda fatti già accaduti, ma se il principio di una modifica anche per alcuni giorni deve passare da un confronto sindacale si rischia di produrre l'effetto di paralizzare un istituto, tenuto anche conto che ciò è avvenuto anche per non revocare le ferie ad alcuno.

La rappresentante dell'O.S. SINAPPE concorda che si rischia di ingessare l'istituto ma tiene a specificare che si andrebbero anche a creare eccezioni procedurali quindi si potrebbe discutere dell'argomento in materia di AQN.

Il Dott. GUADALUPI (FSA – CNPP) sulla proposta di messa ai voti della rappresentante SINAPPE, ritiene necessario verificare a quali delibere ci si riferisca, aggiunge che nel regolamento di questa Commissione all'art. 5 c.2 vi sia una risposta che non gli consente di esprimersi sulla richiesta della Dott.ssa SANTACROCE.

Il Dott. PARISI ritiene utile acquisire formalmente le delibere e si chiede quale comportamento diverso avrebbe potuto porre in essere la Direzione.

Il rappresentante dell'O.S. CGIL segnala casi di Direzioni che trattengono il personale oltre l'orario di lavoro, invita l'Amministrazione ad una ricognizione per risolvere questo problema di fondo.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) non nega situazioni eccezionali improvvise, crede che un preavviso al personale vada comunque fatto, per programmare una diversa articolazione del servizio in particolari reparti.

Il Dott. PARISI ricorda che il 13 e 22 luglio la Direzione ha comunque informato le OO.SS. di quanto sarebbe accaduto.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) non ammette deroghe in materia di tassatività.



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI – pur non negando il principio della tassatività – tuttavia invita a riflettere anche sulla logica dell'eccezionalità e sull'ipotesi di dover revocare le ferie a taluno. Aggiunge che non vi sono stati casi reiterati né causati da negligenza.

Non violazione per la Parte Pubblica, a parte la dott.ssa TRAVAGLINI la quale ravvisa la violazione dell'art 4 AQN.

La Commissione delibera di accogliere parzialmente il ricorso con 9 voti a favore e 7 vvoti contrari, ritenendo violato l'art.4 dell'AQN perché dall'informativa inviata alle OOSS non ha fatto seguito convocazione per la riunione.

Il Dott. MILANA espone **il caso n° 2** che vede opposta l'O.S. USPP alla Direzione della C.C. N.C. Rebibbia, la quale – in sede di controdeduzione - propugna l'ipotesi di una soluzione di continuità fra un servizio di missione e l'altro contro la mancata sommatoria dei servizi di missione stessa. La Sigla ritiene che vi sia violazione in materia della corresponsione della maggiorazione dell'indennità oraria di missione e alla corresponsione del 100% del pasto.

Il Dott. PARISI esprime forti dubbi sulla competenza della CAR a decidere su questo punto, altrimenti ogni direttiva per l'applicazione di norme confluirebbe alla Commissione. Chiede di conoscere il parere dell'USPP.

Il Dott. MADONIA (USPP) si dice stupito perché la materia in discussione è contenuta nel contratto di lavoro, quindi ritiene che la tematica connessa alla sommatoria delle missioni debba essere trattata in questa sede.

Il Dott. PARISI chiede al rappresentante USPP quale sia la norma che demanda la competenza alla CAR, aggiunge che si rischia di discutere di ogni argomento oggetto di interpretazione che derivi da direttive del Direttore Generale del Personale, crede che valutare l'applicabilità di certe norme esula da ogni competenza, si discute in questa sede l'applicazione o meno di Accordi, anche perché si aprirebbe ad una serie interminabile di ricorsi; si chiede anche cosa avverrebbe in caso di riconosciuto danno erariale.



Ministero della Giustizia

Il Dott. MADONIA (USPP) insiste sulle sue argomentazioni.

Il Dott. PARISI preannuncia un giro di tavolo sulle competenze.

Il Dott. BENEDEUCI (OSAPP) osserva che se una Sigla ricorre alla Commissione di Garanzia ciò significa che l'Amministrazione non è in grado di dare risposte certe, quindi alcuni problemi interpretativi irrisolti instaurano un contenzioso, crede che l'Amministrazione non sia estranea a queste problematiche, invitando l'Amministrazione stessa a rivedere le proprie scelte e la propria organizzazione, accusa le Direzioni di autoreferenzialità, nel merito del problema parla di Amministrazione incapace di dare una risposta a tali problematiche, costringendo i dipendenti ad affrontare spese per vari ricorsi.

Il Dott. PARISI non nega il dovere dell'Amministrazione di dare direttive uniformi, ma per provvedimenti amministrativi specifici e di natura contabile, si dice convinto che la competenza non possa essere della Commissione.

Il Dott. GUADALUPI (FSA - CNPP) sul problema della competenza della Commissione Centrale richiama l'art. 29 c.2, il Dott. PARISI osserva che ci si riferisce al sistema delle relazioni sindacali e dà lettura della normativa in materia contenuta nel Regolamento della C.A.R.

Il Dott. GUADALUPI (FSA - CNPP) replica che per la conflittualità di applicazione delle materie la competenza sia della Commissione.

Il Dott. PARISI evidenzia il compito di vigilare sull'osservanza degli Accordi, in altri casi si va ad invadere la sfera di competenza di altri organi.

Con il Dott. PARISI e le sue valutazioni concorda l'intera Parte Pubblica.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) esprime perplessità, così come il Dott. BENEDEUCI, nel merito della richiesta preferisce astenersi.

Il rappresentante dell'O.S. UIL ritiene la Commissione incompetente, ma trova triste che una Sigla debba ricorrere alla Commissione di Garanzia per far valere un diritto del personale.



Ministero della Giustizia

Il rappresentante dell'O.S. SINAPPE – stando al dettato dell'art. 29 – crede che vi sia competenza dell'Amministrazione.

Il rappresentante dell'O.S. USPP si esprime per la violazione, insiste sul fatto che il diritto economico è contrattualmente previsto e che al di sopra della Commissione di Garanzia non vi sia altro organo. Si chiede perché il FESI sia competenza della stessa Commissione di Garanzia, il Dott. PARISI parla della decisione di un organo vincolante e con responsabilità amministrative, casistica diversa dal FESI ed osserva che detti provvedimenti – seppur datati – mai sono stati sollecitati.

Il Dott. INGANNI (CISL) si dice combattuto e si astiene, al pari della CGIL.

Il Dott. GUADALUPI (FSA-CNPP) ritiene che la Commissione sia competente in materia

Il Dott. PARISI replica che si tratta di verifica di applicazione di Accordi e di corretta applicazione di norme, pertanto *la Commissione delibera di rigettare il ricorso con 10 voti a favore e tre voti contrari, oltre a tre astenuti per incompetenza rispetto alla questione e domanda la questione al Direttore Generale per dare direttive di carattere generale.*

Visto l'iniziare di altra riunione in questa sala, si rende necessario rinviare la trattazione degli altri casi al 13 gennaio ore 10.30, tuttavia il rappresentante SAPPE chiede di traslare la data al 20 gennaio ore 10.30, pertanto i lavori sono aggiornati a quest'ultima data.

La riunione termina alle ore 14.55

Il verbalizzante

Is. Rep. Bologna A. M. M.